REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Agricoltura
PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
(Reg. UE n. 2021/2115)
Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027
(DGR n. 115 del 27/02/2025)

ALL. 1- NORME E PRESCRIZIONI di CARATTERE GENERALE

Oggetto: Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (Reg. UE n. 2021/2115) Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027. Bando Pubblico INTERVENTO SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale Azione D "Investimenti per il benessere animale".
(Allegate alla concessione del beneficio determinato con D.D. n. **DPD018/412 del 21/10/2026**)

I -Obblighi generali

Sul Soggetto Beneficiario gravano i seguenti obblighi.

1. Il beneficiario è tenuto a sviluppare le attività previste in coerenza con quanto indicato nel Piano Aziendale, Allegato 13 alla Domanda di Sostegno.
2. **Il Beneficiario è tenuto a raggiungere gli standard indicati nell'allegato 14 per ciascuna categoria di investimento.**
3. Il beneficiario è tenuto a dare inizio alle attività previste nel BPOL entro il termine perentorio di **sessanta (60)** giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione, così come riportato all'art. 7, comma 4 del Bando.
4. Il beneficiario è tenuto a concludere l'attuazione degli investimenti entro **18 mesi** a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione, così come riportato all'art. 7, comma 4 del Bando;
5. Il beneficiario è tenuto a effettuare i pagamenti, nelle modalità consentite, utilizzando un conto corrente dedicato (L.136/2010).
6. Il beneficiario è tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 36/2023, ove ricorre il caso.
7. Il beneficiario è tenuto a mantenere un sistema contabile distinto e a riportare il codice CUP(**F62H25001140007**) di progetto su tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute.
8. Il beneficiario è tenuto a conservare la documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute per il progetto e dei relativi pagamenti, per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dal pagamento del saldo finale.
9. Il beneficiario è tenuto ad assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore, i Servizi delle Direzioni Generali della Commissione europea e il valutatore riterranno di effettuare, nonché l'accesso a

ogni documento utile ai fini dell'accertamento.

10. Il beneficiario è tenuto a rispettare le norme in materia di pubblicità previste nel Reg. 2115/2021 e richiamate al paragrafo n. 7 "**Indicazioni gestionali per la realizzazione delle operazioni**" di cui alla Determina n. **DPD/65 del 25/03/2026 "**Disposizioni Attuative e Procedurali Generali per gli Interventi di Sviluppo Rurale" del CSR Abruzzo 2023-2027,
11. Il beneficiario è tenuto a rendere noto al Servizio "Competitività", "Ufficio Sostegno agli Investimenti delle Aziende agricole" del Dipartimento di Agricoltura della Regione Abruzzo ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati.
12. Il beneficiario è tenuto a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell'Organismo Pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso rispetto al contributo concesso, nonché garantire il pagamento di somme imputate a titolo di sanzioni amministrative, eventualmente comminate in ossequio a disposizioni e norme nazionali e comunitarie.
13. Il beneficiario è tenuto, nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli Investimenti e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, a effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute esclusivamente con le seguenti modalità **(non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti**):

i. bonifico bancario indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto o saldo);
ii. ricevuta bancaria;
iii. assegno circolare o bancario non trasferibile;
iv. carta di credito;
v. bollettino postale.

14. Il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto del "*periodo di inalienabilità e vincolo di destinazione d'uso*": in detto periodo è fatto espresso divieto di cedere a terzi e/o di distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene o il servizio realizzato, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di autorizzazione da parte della Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, STA di competenza territoriale, al pagamento del saldo finale.
15. Il beneficiario è tenuto, per tutta la durata del periodo di cui al punto precedente, a non variare la destinazione d'uso e a non alienare i beni oggetto del sostegno, ferma restando la facoltà di sostituire gli stessi con altri beni aventi caratteristiche equivalenti, previa autorizzazione dell'amministrazione regionale.
16. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessitino di essere trasferiti dall'insediamento produttivo originario ad altro sito produttivo ubicato nella Regione e appartenente allo stesso soggetto beneficiario, quest'ultimo è tenuto a fornirne preventiva comunicazione al Servizio che ha emesso il provvedimento di concessione indicandone espressamente le motivazioni. Il Servizio competente può accordare il consenso all'operazione, entro 30 gg dalla ricezione della

richiesta, previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni che hanno reso ammissibile la concessione del finanziamento.

17. Il soggetto beneficiario è tenuto, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, a presentare la domanda di pagamento dell'anticipazione del contributo - pari al 50% del contributo totale concesso - dietro presentazione di polizza fidejussoria. In alternativa, il soggetto beneficiario, fermo restando il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, può presentare una domanda di pagamento dell'acconto del contributo pubblico concesso, se di importo superiore all'anticipazione consentita.
18. Il Soggetto beneficiario è altresì tenuto, entro 10 mesi dalla data del provvedimento di concessione, alla presentazione di una domanda di acconto intermedio, non superiore al 40% del contributo concesso e pari almeno al:
    i. 30% del contributo concesso, nel caso in cui abbia presentato domanda di anticipo;
    ii. 25% del contributo concesso, nel caso in cui abbia presentato domanda di acconto sostitutiva dell'anticipo.
19. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento del saldo finale a conclusione di tutte le azioni previste nell'intervento, pena la riduzione dell'intero finanziamento, nei 30 giorni successivi al termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori nonché l'applicazione di specifiche riduzioni e sanzioni previste dalla Determinazione DPD/289 del 31.07.2025 –Disposizioni attuative versione 2 e s. m. e i. La data di rilascio della domanda nel portale SIAN rappresenta la data di presentazione della domanda.

20. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare, in allegato a ogni domanda di pagamento, la rispettiva documentazione, così come disposto agli articoli 25 "Domanda di pagamento e modalità di erogazione del contributo pubblico", 25.1 "Documentazione per la presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione", 25.2 - Documentazione per la presentazione della domanda di pagamento dell'acconto, 25.3 - Documentazione per la presentazione della domanda di pagamento del saldo.
21. Il soggetto beneficiario è tenuto - in sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori - a mettere a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa necessaria al personale regionale ai fini della verifica della corretta realizzazione dell'intervento.
22. Il soggetto beneficiario è tenuto a mantenere l'Amministrazione regionale indenne da ogni responsabilità nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo per il pagamento del sostegno.

Il mancato rispetto dei vincoli di cui ai punti 14,15 e 16 determina l'applicazione delle riduzioni e delle sanzioni stabilite dalle Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MASAF n. 93348 del 26/02/2024, giusta determinazione DPD/289 del 31/07/2025;

Il mancato rispetto dei termini di presentazione delle domande di pagamento comporta la decadenza o l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste dal bando e dalle specifiche disposizioni.

II- Facoltà del Soggetto Beneficiario

Il soggetto beneficiario può chiedere, dopo la concessione, una sola variante (art. 19 del bando), debitamente motivata, con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o sopravvenute cause di forza maggiore sopravvenute che ne abbiano determinato l'esigenza. L' autorizzazione alla variante è subordinata alla verifica in ordine alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità ed è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili. La domanda di variante deve essere compilata e rilasciata utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e successivamente trasmessa via PEC al seguente indirizzo: dpd018@pec.regione.abruzzo.it.

Qualora sia accertata, in sede di verifica finale della domanda di pagamento del saldo, l'esecuzione di variante non preceduta dalla autorizzazione da parte del competente Servizio Competitività, le spese cui sia stata data esecuzione non autorizzata sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione, ovvero revocato qualora la spesa ammissibile residua scenda sotto il 70% di quella inizialmente ammessa.

La richiesta di variante deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dei documenti di cui all'articolo 19, comma 4 del bando.
In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto, chi subentra nella proprietà o nella conduzione dell'azienda succede nella gestione dei rapporti e delle posizioni debitorie e creditorie del cedente derivanti dalla domanda di sostegno ammessa a finanziamento per la durata e secondo le modalità degli obblighi in capo al beneficiario richiamati nel Bando.

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere, per ragioni oggettive comprovate da motivazioni adeguate, una sola proroga dei termini per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Aziendale, per un periodo non superiore a tre mesi (6 mesi per interventi la cui attuazione è subordinata al rilascio di autorizzazioni comunque denominate), fatto salvo in ogni caso il termine perentorio del 30/09/2029 (art. 24 del Bando). L'istanza di proroga deve essere compilata allegando la documentazione inerente la motivazione della richiesta e deve essere inoltrata al Servizio competente tramite PEC all'indirizzo dpd018@pec.regione.abruzzo.it.; la data del messaggio di PEC costituisce "la data di presentazione della domanda di proroga" ai fini del procedimento amministrativo.

III- Decadenza dal beneficio

Costituiscono sempre motivo di decadenza dal beneficio, le fattispecie di seguito specificate, così come specificato all'art. 26 del Bando:

a) il mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli che comportano la decadenza;
b) la perdita sopravvenuta dei requisiti da possedere al momento della presentazione della domanda e da possedere per l'intera della durata dell'operazione;
c) il mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali il sostegno è stato concesso;
d) il mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa;
e) la decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività;
f) la decorrenza del termine fissato per la conclusione delle attività;
g) la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo (o acconto);
h) l'esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia";
i) la mancata realizzazione dell'intervento;
j) l'accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità o inadempienze) che comportano la decadenza del contributo;
k) la rinuncia da parte del soggetto beneficiario;

l) il rifiuto del soggetto beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda.

m) Il provvedimento di decadenza reca la ripetizione dell'eventuale importo indebitamente percepito dal soggetto beneficiario. Il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare le somme indebitamente percepite, direttamente all'Organismo Pagatore, entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte della Regione.

In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo Pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

IV - Revoca del beneficio

Costituiscono sempre motivo di revoca del beneficio, le fattispecie di seguito specificate, così come prescritto all'art. 27 del Bando:

1. Avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi.
2. Accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo, anche nel caso in cui avrebbero comportato la concessione di un contributo di importo ridotto.
3. Mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal bando o dall'atto di concessione del contributo.
4. Accertamento di indicazioni non veritiere ricevute dal soggetto beneficiario tali da indurre l'Amministrazione in grave errore.
5. Mutamento della situazione di fatto;
6. Circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previste, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni assunti.

V - Riduzioni del beneficio

Il beneficio è soggetto a riduzione da parte del Servizio Competente qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

1. Decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento.
2. Mancato rispetto delle norme in materia di pubblicità previste nel Reg. 808/2014, secondo gli obblighi riportati nell'allegato III, parte 1 Punto 2 e parte 2 punti 1 e 2.
3. Mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.
4. Mancato rispetto di impegni specifici di misura previsti dal Bando.

VI - Riduzioni e sanzioni

Trova applicazione il sistema di riduzioni e sanzioni disciplinato dalla normativa europea dalla normativa nazionale, dalle disposizioni regionali approvate con Determina Direttoriale n. **DPD/65 del 25/03/2026** e s.m.i. e (visionabili al seguente link https://www2.regione.abruzzo.it/agricoltura/pac-2023-2027/documenti-utili-pac) e dagli atti generali adottati dall'Organismo Pagatore in attuazione delle stesse.

Le disposizioni sanzionatorie non sono applicabili per i casi di forza maggiore previsti dalla pertinente normativa.